Sentenza. n. 42/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37521** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX,** nato a XXX (XX), il XXX (codice fiscale XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Costantini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Maglie (LE), alla Via Gallipoli, n. 13

contro:

-l'**INPS,** rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 10 dicembre 2024, l'avv. Antonio Costantini per il ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 5 febbraio 2024, il sig. XXX, *ut supra* rappresentato e difeso, già dipendente dell'Agenzia delle Entrate e titolare del trattamento di quiescenza anticipato (ex anzianità), ha lamentato l'omessa valorizzazione, ai fini della misura del proprio trattamento pensionistico (liquidato con sistema misto) di periodi di servizio oggetto di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, L. n. 29/1979, con

conseguente pregiudizio nella quantificazione del rateo mensile spettategli che, a suo avviso, dovrebbe essere integrato dell'ulteriore importo mensile lordo di € 444,28, *"…da corrispondere … sin dal 01/03/2020…"*.

1.2- Il ricorrente, dopo aver preliminarmente riferito che con precedente sentenza n. 378/2023 questa Sezione giurisdizionale, in diversa composizione, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. art. 153, comma 1, c.g.c. un altro ricorso avente contenuto analogo a quello all'odierna discussione, ha specificato, in punto di fatto:

- che a seguito di domanda inoltrata all'INPS di ricongiunzione del periodo di contribuzione AGO (dal 1° novembre 1975 al 28 dicembre 1994), pari a n. 745 settimane (corrispondenti a 14 anni, mesi 3 e giorni 28), nonché in esecuzione del *decisum* della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 282/2019, è stato emesso l'impugnato provvedimento di pensione n. LE103220221409, con cui l'INPS ha computato ai fini pensionistici i suindicati anni di contribuzione;

- che dalla verifica dei *"…dati reddituali detenuti, unitamente all'importo del Montante dei propri contributi previdenziali del periodo* ***01-11-1975/28-12-1994,*** *individuato dall'I.N.P.S. nel documento TRC/01 del 07/12/2016 (documento emesso in relazione alla Ricongiunzione Onerosa …) ha calcolato il corrispondente ammontare complessivo dei contributi previdenziali versati durante l'intera vita lavorativa e, conseguentemente ha individuato l'importo* ***pari ad € 461.539,12*** *… che bisognava considerare ai fini del calcolo della Quota "C"…"*;

- che la Circolare INPDAP n. 21 del 29 marzo 1996, in relazione alla Legge n. 335/1995 ha previsto: *"…con il nuovo metodo contributivo, l'importo della pensione viene determinato prendendo in considerazione l'ammontare dei contributi* (…) *versati per ogni singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa…"*;

- che erroneamente l'INPS, ai fini della determinazione della Quota "C" della pensione, ha tenuto conto soltanto dell'importo di € 342.719,87, non avendo provveduto a considerare anche quello di € 113.264,81 corrispondente al *"…Totale complessivo dei contributi previdenziali esistenti nel fondo AGO dei lavoratori dipendenti della gestione privata, alla data del 31-12-2015…versati durante l'intera vita lavorativa… nella Cassa*

Stato, a seguito della ricongiunzione, alla data del 29/02/2020 - data di cessazione della propria attività lavorativa…";

- che la suddetta sottostima dei contributi considerati si è ripercossa a nocumento della corretta quantificazione del rateo mensile lordo di pensione che va quindi ricalcolato ed incrementato, come detto, di € 444,28 mensili lordi.

1.3- In punto di diritto il ricorrente ha eccepito la violazione della normativa di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L. n. 29/1973 (rectius: 29/1979), all'art. 27, secondo e terzo comma R.D.L. n. 636/1939, all'art. 3 del D.lgs n. 80/1992, nonché degli artt. 1135, 1375 e 2116 c.c., contestando, in estrema sintesi: *(i)* che l'INPS non ha dimostrato, in dispregio ai principi di correttezza e buona fede, *"…che la suddetta contribuzione previdenziale ricongiunta era stata valorizzata per la corretta determinazione della liquidazione della pensione ai fini della misura…*"; *(ii)* che *"…ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti…*"; *(iii)* che la giurisprudenza della Corte di conti e della Corte di cassazione ha, in più occasioni, affermato che per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS si deve tener conto di tutta la contribuzione versata nella vita lavorativa dell'assicurato e che *"…ogni assicurato può conseguire la liquidazione di una sola pensione, mediante valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse…".*

1.4- Conclusivamente, il XXX ha chiesto che l'INPS venga *"…condannato al ricalcolo della retribuzione complessiva percepita dall'istante per il periodo 01-11-1975/28-12-1994, pari a complessive 745 settimane contributive corrispondenti a 14 anni, 3 mesi e 28 giorni, ricongiunti ex art.2 L. n. 29/1979, dalla data 26.1.1995…",* come disposto dalla sentenza n. 282/2019 di questa Sezione giurisdizionale, con conseguente ricalcolo del rateo mensile lordo di pensione e riconoscimento delle somme arretrate *medio tempore* maturate dalla data del pensionamento (01/03/2020); in subordine, ha chiesto la condanna dell'Istituto previdenziale al risarcimento del danno *"…da responsabilità contrattuale stimato in misura pari alla mancata valutazione di tutti i contributi versati nella Gestione privata AGO…".*

2.- Con memoria depositata il 29 novembre 2024, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui ciò si riterrà necessario ai fini del decidere.

3.- In data 3 dicembre 2024, sono pervenute dal difensore del ricorrente "memorie di replica", non autorizzate.

4.- All'odierna udienza l'avv. Costantini per il ricorrente contesta: *(i)* il mancato deposito da parte dell'INPS dell'ultimo provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico del XXX; *(ii)* la correttezza dell'importo dell'ultima retribuzione che non sarebbe stata aggiornata con gli incrementi contrattuali applicabili; *(iii)* la correttezza del calcolo della Quota "A" della pensione in quanto l'ultima retribuzione non è rispondente a quella indicata nel prospetto del "cassetto previdenziale"; insiste, inoltre, per il ricalcolo della Quota "C" della pensione con riferimento al mancato computo, ai fini della misura, dei contributi relativi al periodo 1975-1994 e deposita "schemi contabili ed estratti dei provvedimenti di liquidazione emessi dall'INPS. Infine, chiede che sia disposta una CTU contabile.

L'avv. De Leonardis per l'INPS contesta l'ammissibilità delle domande nuove formulate dal ricorrente, si oppone al conferimento di una CTU contabile e conferma la correttezza dell'operato dell'INPS, chiedendo, conclusivamente, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

5.- il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La domanda formulata in giudizio - invero, poco chiara nei contenuti in fatto e, soprattutto, nelle motivazioni in diritto - sembrerebbe volta a contestare la misura della pensione riconosciuta al ricorrente con specifico riferimento alla *"…determinazione della Quota "C" …"*, sull'assunto dell'errato computo del *"…**Montante Complessivo dei Contributi previdenziali** versati durante l'intera vita lavorativa…nella Cassa Stato, a seguito della ricongiunzione, alla data del 29/02/2020 - data di cessazione della propria attività lavorativa… "*, non contestandosi, invece *"…sia l'importo della Quota mensile*

lorda A…che la Quota mensile lorda B…" (cfr. pag. 5, 6, 7 del ricorso).

In altri termini, il XXX, pur ammettendo l'avvenuto riconoscimento da parte dell'INPS, a fini pensionistici, degli anni di ricongiunzione ex art. 2, Legge n. 29/1979 (14 anni, mesi 3 e giorni 28, maturati dal 1° novembre 1975 al 28 dicembre 1994) - d'altra parte correttamente considerati nell'impugnato provvedimento di liquidazione di pensione - ritiene che, ai fini contributivi, gli stessi non siano stati adeguatamente valorizzati nel calcolo della quota "C" del suo trattamento di quiescenza che, come detto, è stato liquidato con il sistema misto, non avendo il ricorrente raggiunto, al 31 dicembre 1995, i 18 anni di servizio utile, ma soltanto 16 anni e 4 mesi (nell'ambito dei quali, in ogni caso, si è tenuto conto anche dei 14 anni e mesi 3 oggetto di ricongiunzione ex art. 2, Legge n. 29/1979).

2.- Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.

3.- Al fine di inquadrare correttamente la *quaestio iuris* che viene in evidenza nel caso all'esame, si rende necessario soffermarsi sulla normativa di riferimento.

Va rilevato che, ancor prima dell'entrata in vigore della L. n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), applicabile al caso di specie, il legislatore aveva riformato il sistema pensionistico pubblico e privato, all'epoca esclusivamente fondato sul sistema retributivo, prevedendo all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'importo della pensione è determinato da due quote:

- la prima, relativa alle anzianità contributive acquisite sino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo il sistema normativo previgente, con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tabella A) della legge n. 965 del 1965, all'ultima retribuzione spettante all'atto della cessazione;
- la seconda, riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 alla cessazione, determinata sulla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, integrato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 373 del 1993.

Pertanto, dal 1° gennaio 1993, il calcolo della pensione con applicazione del sistema

retributivo si compone di due differenti quote, ancorché, entrambe commisurate alla "retribuzione" (la prima, con applicazione dell'aliquota all'ultima retribuzione spettante, e la seconda da applicarsi sulla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento).

Con l'entrata in vigore della L. n. 335/1995, è stato previsto all'art. 1, comma 13 che la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo nei confronti dei *"… lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni…"*.

Per coloro, invece, che al 31 dicembre 1995 non avessero maturato i 18 anni di servizio (come l'odierno ricorrente), il comma 12 del medesimo art. 1 ha previsto: *"Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:*

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo…".

Dalla lettura della norma si evince, inequivocabilmente, che gli anni di servizio prestati sino al 31 dicembre 1995, sono considerati esclusivamente, ai fini del calcolo delle quote di pensione "A" e "B", calcolate valorizzando, per l'appunto, le aliquote di rendimento in relazione agli anni di servizio riconosciuti a tali fini.

Nella fattispecie all'esame, la ricongiunzione dei 14 anni e 3 mesi riconosciuta al XXX ai fini del trattamento pensionistico, ha inciso non soltanto (in aumento) sul periodo complessivo da considerare (16 anni e 4 mesi), ma ha, anche e all'evidenza, contribuito a determinare il *quantum* delle suddette quote "A" e "B" che, altrimenti, per la quota "A" si sarebbe dovuto commisurare unicamente all'applicazione dell'aliquota annuale di rendimento prevista per il solo anno di contribuzione figurativa del servizio militare di leva

(dal 15 gennaio 1980 al 13 gennaio 1981), e per la quota "B" all'applicazione dell'aliquota di rendimento percentuale per il solo anno di lavoro nello Stato (Agenzia delle Entrate) dal 1° gennaio 1995 al 31 gennaio 1995.

Orbene, alcuna rilevanza, invece, può conferirsi alla suddetta ricongiunzione (dal 1° novembre 1975 al 28 dicembre 1994) con riferimento alla quota "C", così come infondatamente preteso dal ricorrente, vale a dire la quota di pensione che, ai sensi della lett. b) del comma 12, art. 1 della L. n. 335/1995 è *"…corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo…"*, essendo tale quota riferita soltanto ai periodi contributivi maturati in data successiva al 31 dicembre 1995.

Ciò che trova, d'altro canto, conferma nella medesima circolare INPDAP n. 21/1996 (invocata inconferentemente dallo stesso ricorrente a sostegno del proprio assunto difensivo) laddove, nell'indicare il cd. "Sistema misto di calcolo della pensione retributivo e contributivo", stabilisce che *"…nei confronti dei lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 la pensione risulterà composta dalla somma di tre quote: - la prima e la seconda, relative alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995, calcolate secondo il sistema retributivo* (…) *- la terza, - relativa ai servizi prestati dal 1° gennaio 1996 in poi, determinata in base al sistema contributivo…"*.

Ne consegue che l'improprio richiamo operato dal XXX nel corpo del ricorso (cfr. pag. 5) alla suddetta Circolare (*"…con il nuovo metodo contributivo, l'importo della pensione viene determinato prendendo in considerazione l'ammontare dei contributi* (…) *versati per ogni singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa…"*), su cui basa, pressoché esclusivamente, la pretesa valorizzazione della ricongiunzione (dal 1° novembre 1975 al 28 dicembre 1994) ai fini della misura della pensione nella quota "C", non può altro che riferirsi al *"…nuovo sistema contributivo…"* relativo ai servizi prestati dal 1° gennaio 1996, e non, certamente, a quelli precedenti a tale data che, come detto, sono stati già adeguatamente conteggiati per la quantificazione della quota "A" e "B".

Diversamente opinando, vale a dire laddove si volesse ritenere corretto incrementare la quota "C" sommando al montante contributivo maturato dal 1° gennaio 1996 alla data di

cessazione dal servizio, anche l'ulteriore contribuzione trasferita dal Regime Generale dell'INPS (Gestione privata) alla gestione pubblica INPDAP per effetto della ricongiunzione di cui all'art. 2 della L. n. 29/1979, si giungerebbe a consentire un'inammissibile duplicazione del beneficio derivante dalla ricongiunzione.

3.1- Alcuna valenza può conferirsi, inoltre, all'ulteriore domanda formulata nel corso della udienza di discussione volta a contestare la correttezza dell'importo dell'ultima retribuzione che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata aggiornata con gli incrementi contrattuali applicabili e che avrebbe inciso negativamente sulla correttezza del calcolo della Quota "A" della pensione, trattandosi all'evidenza, di domanda nuova che esonera dal *petitum* del presente giudizio.

3.2- E' appena il caso di precisare che, stante il rigetto della prima domanda, non vi è pronuncia sulla seconda volta ad ottenere il *"…risarcimento del danno da responsabilità contrattuale…"* per *"…la mancata valutazione di tutti i contributi versati nella Gestione privata AGO sulla posizione del ricorrente per il succitato periodo 01-11-1975/28-12-1994…"*, dovendosi, questa, considerarsi assorbita.

4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese che si liquidano equitativamente in € 500,00 come per legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 dicembre 2024.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/02/2025
Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)

Firmato digitalmente